

NOTA INFORMATIVA N.5/2023

LEGGE DI BILANCIO/4 – NUOVO LIMITE PER IL REGIME FORFETTARIO E FLAT TAX INCREMENTALE

INDICE:

- 1. Il regime forfetario con imposta sostitutiva del 15%
- 2. Flat tax incrementale

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), aumenta ad 85.000 euro il limite annuo di ricavi e compensi per accedere al regime forfetario (con imposta del 15%) ed introduce una flat tax del 15% sul maggior reddito 2023 rispetto al triennio precedente.





orove auditing

1. Il regime forfettario con imposta sostitutiva del 15%

Possono accedere al regime di tassazione agevolata (c.d. "flat tax") imprenditori individuali o lavoratori autonomi che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro (ragguagliati all'anno nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno) e sostenuto spese per lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 20.000 euro.

L'imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, è pari al 15% su un imponibile determinato applicando ai ricavi conseguiti (per gli imprenditori) o ai compensi incassati (per i professionisti) coefficienti di determinazione forfetaria del reddito (86% per costruttori; 78% per professionisti; 62% per intermediari del commercio; 40% per industrie alimentari e delle bevande, commercio all'ingrosso e al dettaglio, commercio ambulante di alimentari e bevande, servizi di alloggio e ristorazione; 54% per commercio ambulante di altri prodotti, 67% per la generalità delle attività economiche).

Sono esclusi dal regime forfetario i soggetti che:

- a. possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllano (alla fine dell'anno di applicazione del regime), direttamente o indirettamente (ovvero tramite familiari), srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibile a quella da loro svolta (codici ATECO appartenenti al medesimo gruppo) e a favore delle quali effettuano cessioni di beni o servizi;
- c. esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- d. hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a euro 30.000, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato;
- e. si avvalgono di regimi speciali ai fini iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. agricoltura, editoria, agenzie di viaggi, rivendita beni usati, ecc.);
- f. sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato dell'Unione Europea, in Lichtenstein, Norvegia o Islanda e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- g. effettuano prevalentemente operazioni di cessione di immobili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

La legge di bilancio prevede la cessazione del regime agevolato dall'anno successivo, nel caso in ricavi o i compensi percepiti superino 85.000 ma non 100.000 euro, e dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000.

Chi applica il regime forfetario deve emettere fatture senza iva e ritenuta d'acconto ed è escluso dagli indicatori sintetici di affidabilità economica (ISA) e, se artigiano o commerciante, beneficia della riduzione del 35% dei contributi Inps.

Viene confermata la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi 5 anni di attività per il contribuente che, nei tre anni precedenti, non abbia svolto attività artistica, professionale o d'impresa, e la cui attività non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).

Nelle valutazioni di convenienza del regime, occorrerà tener conto della quota forfetizzata di abbattimento dei ricavi, che potrebbe essere inferiore ai costi effettivi, della presenza di oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef (fatta eccezione per i contributi Inps che sono invece deducibili anche dal reddito imponibile soggetto all'imposta sostitutiva) o detrazioni d'imposta non utilizzabili dal contribuente forfetario senza altri redditi, e dell'eventuale necessità di operare la rettifica della detrazione iva per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili (art. 19-bis2, DPR 633/72).

Per gli interessati l'agevolazione è sicuramente un'opportunità da cogliere, ma non si può che manifestare perplessità di fronte ad una norma che sfavorisce le aggregazioni imprenditoriali e professionali; disincentiva la



Associato



produzione di ricavi oltre soglia, stimolando anzi il frazionamento (elusivo) o l'occultamento degli stessi; crea ingiustificate disparità tra lavoratori autonomi e dipendenti e tra gli stessi titolari di partita iva (a seconda se rientrino o meno nel regime agevolato) con conseguenze distorsive sulla concorrenza dovute non solo al differenziale di tassazione ma altresì alla mancata applicazione dell'iva nei rapporti con consumatori finali o soggetti che non detraggono l'imposta; non incentiva i soggetti agevolati a sostenere costi che per gli stessi sono non deducibili (in quanto assorbiti dalla determinazione forfettaria del reddito) e con iva indetraibile o rischia di stimolarne gli acquisti senza fattura.

2. Flat tax incrementale

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, possono pagare un'imposta del 15% sostitutiva dell'aliquota marginale Irpef, sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e quello d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (o, si ritiene, al minor periodo in caso di inizio di attività successivamente al 2020), decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Il ricorso all'imposizione sostitutiva è sempre conveniente in presenza di un reddito incrementale, attesa la minore aliquota d'imposta rispetto a quelle progressive Irpef.

24 gennaio 2023



prorevi auditing